

MATTEO MARRONE

## **BERNARDO ALBANESE**

(Palermo, 19 maggio 1921 – 14 ottobre 2004)



Non è facile, anche per chi Gli è stato, e l'ha avuto vicino per più di cinquant'anni, scrivere di Bernardo Albanese: sovrasta la Sua statura scientifica e, ancor di più, la Sua figura morale; e, per altro, come Egli stesso ebbe a dire nel commemorare Lauro Chiazzese all'indomani della Sua scomparsa, «nessuno più del discepolo trova ostacolo» a ricordare il Maestro «giacché la vicinanza ha in sé un limite inevitabile costituito dall'impossibilità di un distacco pieno sul piano razionale». V'è tuttavia un dovere di testimonianza al quale l'allievo non può sottrarsi.

La produzione scientifica di Bernardo Albanese, di straordinaria ampiezza, fu continua e costante sino alla fine, riguarda ogni settore del diritto romano – in più larga misura il diritto privato –, ma si rivolge anche, con non minore impegno e competenza, ad altre aree culturali, giuridiche e non. Nel 1991 i Suoi allievi raccolsero in due ampi volumi, di circa duemila densissime pagine, gli scritti minori, che apparvero molto presto superati perché ad essi si andarono incessantemente aggiungendo nuovi lavori; alcuni dei quali, pensati e scritti nei giorni in cui le forze fisiche lo andavano lentamente abbandonando, attendono ancora di essere pubblicati.

Il Suo Maestro, Lauro Chiazzese, era morto improvvisamente nel 1957, ed Egli si era ritrovato, ancora molto giovane, ad essere erede della Scuola romanistica fondata da Salvatore Riccobono negli ultimi anni dell'800'. Ne fu subito cosciente e se ne fece carico: proseguì come prima, intensamente, l'attività di ricerca e fu al contempo Maestro nel senso più alto e più pieno.

Aveva esordito, nel 1949, con una monografia sulla successione ereditaria nel diritto romano antico, che gli aveva dato adito, tra l'altro, ad un'ampia indagine sulle

origini della classificazione gaiana delle *res* in *res corporales* e *res incorporales* e, in relazione ad essa, alle prime riflessioni sulla storia dell'idea del diritto soggettivo. Su questo argomento, nell'opera prima poco più che accennato, Albanese tornò poi ripetutamente e specificamente. Lo vedremo più avanti.

Alla monografia sul diritto ereditario nell'età arcaica fecero seguito gli studi sul danneggiamento *ex lege Aquilia* e poi, a breve distanza, quelli sul furto e su altri *delicta*. Sono sei monografie, pubblicate dal 1950 al 1961, nelle quali il discorso, dapprima tecnico-formulare, si sviluppa presto sul piano dei contenuti. Albanese ricostruì così la storia, per certi aspetti non lineare e assai complessa, dei 'contorni' che i giureconsulti, sin dopo l'emanazione delle XII Tavole, erano andati delineando delle singole figure di *delicta*, man mano individuate e represses con pena privata sì che, nonostante la mantenuta tipicità, non restassero impuniti, nei rapporti tra privati, comportamenti sentiti come illeciti.

Sulla materia degli illeciti Albanese tornerà più volte. Vi tornò anche nel 1970, quando Gli fu chiesto di stendere la voce '*Illecito (Storia)*' per l'*Enciclopedia del Diritto*. Tracciò allora un disegno inedito, limpido, del lento processo di 'depenalizzazione' dell'illecito privato, dalla Roma delle origini – dominata da una «concezione sostanzialmente tutta penale dell'illecito» – al VI secolo, e ancora oltre (ché solo in tempi relativamente recenti quel processo evolutivo appare effettivamente concluso: è dei primi del '900, in Italia, l'abolizione della prigione per debiti).

Dell'anno dopo è '*Per la storia del creditum*', un'opera certamente tra le più fortemente incisive della moderna letteratura romanistica in materia di obbligazioni, dove sono rappresentate in maniera affatto originale le vicende, assai complesse, dell'idea del credito, dal significato oggettivo di denaro dato a mutuo a quello, soggettivo, di pretesa obbligatoria, assai vicino, quest'ultimo, all'accezione che il termine ha assunto nel linguaggio giuridico moderno.

Tanti altri sono gli scritti di Albanese di quegli anni, tutti fortemente suggestivi e coinvolgenti, e su temi diversi. Ho nominato intanto solo alcuni tra quelli per cui è ancora vivissimo in me il ricordo delle tante volte in cui Egli si tratteneva con i discepoli a parlare delle Sue riflessioni su ricerche appena ultimate e su altre in corso mentre le andava pensando e ne andava elaborando i risultati. Per lo stesso motivo desidero adesso ricordare espressamente almeno il lavoro (del 1970) sul famoso testo di Giavoleno che ammonisce '*omnis definitio in iure civili periculosa est*' (D.50.17.2002), e l'altro, precedente (del 1962) – che tanta eco ebbe anche fuori dagli ambienti propriamente romanistici –, sull'*amicitia* quale si era andata istituzionalizzando nel campo del diritto privato sin dall'ultima età repubblicana.

Negli anni 1978 al 1986 apparvero cinque ampi volumi – *Premesse allo studio del diritto privato romano*, *Le persone nel d. p. r.*, *Gli atti negoziali nel d. p. r.*, *Le situazioni possessorie nel d. p. r.*, *Il processo privato romano delle legis actiones* – un vero e proprio trattato di diritto romano, divenuti subito punto di riferimento obbligato di ogni romanista per qualsiasi ricerca di diritto privato. Nacquero nella Scuola, in vista di un progetto didattico presto abbandonato per le dimensioni che il discorso era andato assumendo. Del progetto iniziale rimane l'impianto, ché l'opera segue l'ordine delle Sue lezioni. L'osservazione di fondo che al riguardo vien fatto di fare è che

emerge prepotente da questi scritti una non comune probità scientifica. Un lettore inesperto e frettoloso potrebbe valutarli alla stregua di lavori espositivi ma chiunque conosca, anche superficialmente, i problemi che vi sono sottesi si rende subito conto che l'esposizione è rigorosamente filtrata attraverso la valutazione critica delle opinioni altrui. E soprattutto, non v'è affermazione che non sia documentata sulle fonti, tutte attentamente controllate e valutate; anche se, generalmente, non riprodotte per esteso.

Hanno invece impronta esegetica la maggior parte degli altri Suoi lavori, lì dove l'analisi dei testi, sempre affatto esauriente, è condotta con mirabile nitidezza ed esemplare equilibrio, sì da potere essere additata quale modello di critica esegetica; ciò in linea, del resto, con la grande tradizione della Scuola.

Albanese manifestò sempre grande interesse per i problemi generali del diritto, e spesso precorse i tempi. Ricordo il Suo entusiasmo quando, nel 1953, comparve la prima edizione dell'*Introduzione allo studio storico del diritto romano* di Riccardo Orestano. Tutti sanno che cosa la pubblicazione di quest'opera abbia rappresentato per la scienza giuridica. Albanese la recensì (in *IVRA*, 5, 1954: per una svista, la recensione non è stata inclusa negli *Scritti giuridici* del 1991), e manifestò subito piena sintonia con l'Autore, essendosi per altro Egli stesso in precedenza espresso, anche se fugacemente (nella recensione a Lawson, in *IVRA*, 2, 1951), per la storicità del fenomeno giuridico. Notò, tra l'altro, come certe posizioni – su identificazione tra studio storico e scienza del diritto, e l'altra, sul diritto come esperienza giuridica – meritassero di essere sviluppate sino in fondo. Talché fu anche per Suo impulso che più tardi Orestano, portando a compimento pieno il Suo pensiero, sopresse nel titolo dell'ultima edizione dell'opera, del 1987, l'aggettivo 'storico': non più *Introduzione allo studio storico del diritto romano* ma *Introduzione allo studio del diritto romano* (ché ogni studio giuridico – chiari l'Autore nella prefazione – non può che essere, in sé, studio storico).

Ho avuto già modo di accennare all'interesse di Albanese per l'idea del diritto soggettivo, mostrato sin dal Suo esordio come romanista. Sin da allora Egli aveva espresso l'avviso, in seguito ripetutamente ribadito, che il diritto romano non ebbe mai una teorica del diritto soggettivo. Questa «emerse a piena chiarezza» solo a partire dal XVII secolo, e presuppone l'uso, già invalso in età medievale, di *directum* al posto di *ius*. Nel termine *directum* – forma sostantivata del participio perfetto di *dirigere* – convergono i valori del *dirigere* (attività ordinante) e del *directum* (assetto), ma anche del *rectum* (*di-rectum*), che è criterio ideale di giustizia; e dovette esser questo uso di *directum* a rendere naturale un'applicazione del termine in senso soggettivo (*subiective positum*), come attribuzione di un soggetto, con limitazione al solo lato del vantaggio, a quello di chi ha ragione. Quel che non era possibile nell'universo concettuale del *ius* – lo sfasamento, cioè tra concezione oggettiva e soggettiva – diventa possibile e facile nell'universo concettuale del *directum*.

Ma il concetto di diritto soggettivo, notava al contempo Albanese, una volta emerso (come si disse, nel secolo XVII), si nutrì presto «di sostanza politica ... individualista e moderna». Esso presenta d'altronde una 'stranezza', una 'illogicità': ci si attenderebbe che, nelle due accezioni, diritto oggettivo e diritto soggettivo, il termine 'diritto' mantenga la stessa valenza; «sì che dovesse bastare, per dir così, di sommare

tutti i diritti soggettivi esistenti in un determinato momento, in base ad un determinato ordinamento, per realizzare automaticamente il diritto oggettivo, cioè l'ordinamento medesimo»; ma così non è, perché «al diritto oggettivo appartengono, in concreto, non solo le attribuzioni positive (i diritti soggettivi, appunto, secondo le concezioni moderne) dei soggetti, ma anche le attribuzioni, o meglio le determinazioni negative. Oltre che poteri, facoltà, libertà, disponibilità, etc., dei soggetti, ineriscono al diritto oggettivo limiti, doveri, divieti, imposizioni etc. per i soggetti».

Da qui la proposta di intendere 'diritto', così come il *directum* medievale, nel senso di ordine, nella doppia accezione di comando e di conseguente assetto; e il diritto soggettivo, come posizione giuridica soggettiva fatta di situazioni di vantaggio e di svantaggio. E per altro, il riferimento al *directum* medievale condusse naturalmente Albanese a pensare insito nella nozione stessa di diritto il valore del giusto. La locuzione *directum* esprimeva l'idea del comando, non arbitrario ma «orientativo di liberi voleri che hanno, al più, necessità d'esser guidati»; ed esprimeva insieme, come già cennato, l'idea del giusto (*di-rectum*), del «non torto». La convergenza nel sostantivo *directum* dei valori del *dirigere* (attività ordinante) e del *directum* (assetto), ma anche del *rectum* (*di-rectum*), non fu casuale. Essa si realizzò nel mondo medievale, fecondato in profondità, almeno sul piano culturale, di valori cristiani. Un mondo dominato da una visione teologica e filosofica, che rifiuta sia soluzioni monistiche (il materialismo, ad es., o le visioni animistiche) sia soluzioni metafisiche a tipo dualistico (a radice sia platonica che manichea). Nel sostantivo *directum* convergono l'essere (assetto) e il dover essere (*dirigere* e *directum*), come in Cristo natura divina e natura umana, e nel Cristianesimo e nelle concezioni filosofiche medievali, anima e corpo, potenza e atto, etc. Le concezioni monistiche – più tardi trasfuse nell'idea del diritto – hanno portato a devastazioni morali e materiali. La dottrina pura del diritto – «cieca alla realtà umana, cieca alla storia, e solo sollecita di una presunta scientificità pura» –, concepita per difendere il diritto dalle ideologie, ha avuto l'effetto contrario, di servire da contenitore per qualsiasi ideologia, con le conseguenze gravissime, oltre tutto, dell'ultimo conflitto mondiale (la famosa sintesi della dottrina pura del diritto, notò incidentalmente Albanese, fu scritta da Kelsen «nel 1934, si badi, quando in Germania si stava già imponendo il barbaro ditterio *quod Hitlerio placuit legis habet vigorem*»). Evidente, pertanto, che l'idea che Egli fortemente condivise e fece propria era quella del diritto come sintesi di essere e dover essere.

Questo motivo è ricorrente nella produzione scientifica di Bernardo Albanese. Ne erano state già espressione, in realtà, le *Riflessioni sul problema della certezza e della concretezza del diritto*, il testo di una conferenza che tenne, nel 1959, nell'Aula Magna dell'Università, oggi Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, in occasione dell'inaugurazione dell'anno sociale della FUCI. Pure se in effetti a venire in discussione erano problemi antichissimi e mai sopiti, e nonostante fosse assai più vicino il ricordo delle tragiche vicende dell'ultimo conflitto mondiale, dire allora, in tempi di apparente relativa stabilità sociale, che quello della certezza del diritto era sì un valore ma un valore sofferto perché contrapposto all'altro, forse ancora più sofferto nel corso della storia dell'umanità, della concretezza, dell'equità, della giustizia

sostanziale, a chi ne comprendeva il senso e le implicazioni poteva apparire almeno discutibile, se non pericoloso; ch  quello della certezza del diritto era pensato, e viene ancora pensato da molti, fuori dagli ambienti culturali pi  avvertiti, un valore rigido e assoluto. Ma il discorso di Albanese coinvolse tutti. Egli non manc , naturalmente, di fare riferimento all'*aequitas* del pretore e dei giuristi romani, ma parl  anche di Socrate, degli eventi pi  drammatici della storia di questa nostra civilt  occidentale, e parl  di Cristo, azzardando di scorgere nella croce pure il simbolo della lacerazione dell'umanit  tra i due valori contrapposti della certezza e della concretezza.

In una ricostruzione della personalit  scientifica di Bernardo Albanese, anche se assai fugace come questa e necessariamente lacunosa (tanta era l'ampiezza dei Suoi orizzonti, la molteplicit  degli interessi e dei temi affrontati) non deve essere taciuto che, in Lui, l'acume, la profondit  di pensiero, la capacit  costruttiva, la finezza esegetica, la probit  scientifica si coniugavano con un raro equilibrio, un garbo finissimo nella valutazione dei punti di vista altrui, un rispetto, sempre pi  raro, verso i *maiores* della disciplina, e si coniugavano altres  con una esemplare chiarezza; chiarezza che Egli stesso, commemorando il Suo Maestro e ricordandone uno degli aspetti che sarebbe stato errore sottovalutare, ebbe a definire manifestazione di capacit  intellettuale, maturazione scientifica e cultura superiori; chiarezza che fu una delle Sue pi  eccelse qualit : anche nell'attivit  didattica, come ricordano, ammirati e grati, quanti delle tante generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di seguire i Suoi corsi; chiarezza, ancora, che Egli non si stanc  mai di raccomandare ai Suoi allievi.

Furono, naturalmente, innumerevoli altri, e di diverso spessore, gli insegnamenti di cui fu prodigo: con allievi diretti e non, romanisti e non, giovani studiosi e non pi  giovani divenuti essi stessi colleghi *minores*. Ogni qual volta ci accade di rileggere certe Sue pagine, e di riflettere su di esse, quasi ci meravigliamo di quanto, e sino a che punto, gli siamo tributari. Ma   al contempo verissimo quel che Egli ebbe a dire in fine della Sua ultima lezione (avendo avvertito la presenza nostra e di buona parte del corpo docente della Facolt ): di avere sempre lasciato ai Suoi allievi la massima libert  nelle scelte, negli orientamenti, nelle soluzioni: diversamente avrebbe tradito il Suo Ufficio.

Mi sono poco fa soffermato sugli interessi di Bernardo Albanese in merito ai problemi di teoria generale e filosofia del diritto – pure se, in realt , gli scritti relativi sono la minor parte della Sua produzione scientifica – perch  pi  significativi per intenderne la personalit , non soltanto scientifica; rivelatori, oltre tutto, del Suo essere cristiano. Era intensamente cristiano, infatti, cattolico, per studio e riflessione, ma un cattolico laico, liberale, con forte, fortissimo senso dello Stato.

Non parlava mai di s . Era un aspetto del Suo stile e della Sua unanimemente riconosciuta signorilit , ma era anche, e soprattutto, una manifestazione di quel «pudore di s » assai bene espresso e sottolineato da chi, all'indomani della scomparsa, ha saputo cogliere questo lato fondamentale del Suo modo di essere. Anche per questo dest  sorpresa l'apparire, nel 1997, di una raccolta di delicatissime poesie – *Margine e Centro* (ediz. Thule, Palermo) –, scritte tra il 1942 e il 1986, nelle quali   possibile percepire riferimenti a eventi e sentimenti vissuti e sofferti.

Sono versi intrisi di grande e profonda spiritualità; una spiritualità che è pure dato cogliere, indirettamente e da punti di vista diversi, nelle tantissime lettere che Gli scrisse Salvatore Satta dal 1968 al 1975, sino a qualche settimana prima della morte, e che presuppongono naturalmente, tra i due, un fitto epistolario. Ne conosciamo larghi squarci, riprodotti nel libro, molto bello, di Vanna Gazzola Stacchini, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta* (Donzelli editore, Roma, 2002).

Sulla figura morale di Bernardo Albanese potrei dire ancora molte cose: dei molteplici interessi – anche non propri del mondo della cultura (per il calcio, ad esempio, o l'automobilismo) –, dello spirito finissimo, di tante impensabili potenzialità solo casualmente manifestate, di gesti ed episodi di rara carità e generosità (solo di pochi mi è accaduto per caso di venire a conoscenza: molto pochi, certamente, rispetto a quelli di cui fu protagonista). Ma, a parte il timore di violare quella riservatezza alla quale molto teneva e a cui ho fatto cenno, sarebbero nient'altro che minuscoli frammenti di una ricca personalità: troppi altri, ne sono sicuro, resterebbero fuori, noti a pochissimi. Di una cosa, ad ogni modo, voglio dare ancora testimonianza, della Sua delicatezza di animo, che volutamente non qualifico perché qualunque aggettivo risulterebbe riduttivo.

MATTEO MARRONE

P. S. Le citazioni letterali sono tratte dalla commemorazione di «Lauro Chiazzese», dalla voce «*Illecito. Storia*», dagli «Appunti su alcuni aspetti della storia del diritto soggettivo», da «*Verba tene, res sequuntur*», dalle «Premesse allo studio del diritto privato romano». Tutti, ad eccezione delle «Premesse», si possono leggere ora in BERNARDO ALBANESE, *Scritti giuridici*, I, edit. Palumbo, Palermo, 1991)